

COMMISSIONE SPECIALE

**INCARICATA DELL'ESAME DEI PROGETTI DI LEGGE
SULLA RIFORMA DEL SISTEMA PENSIONISTICO**

5.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE NINO CRISTOFORI

INDICE

PAG.	PAG.
Disegno e proposte di legge (Discussione e rinvio):	
SENATORI PAVAN ed altri; GARIBALDI ed altri: Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato. (Approvati, in un testo unificato, dalla I Commissione permanente del Senato) (4085);	denza per i dipendenti di cui al primo e secondo comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali (1462);
STEGAGNINI: Regolarizzazione del trattamento di previdenza e di quiescenza del personale già dipendente da enti pubblici trasferito alle regioni (486);	CRESCO ed altri: Norme concernenti la posizione assicurativa del personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresses collocato presso amministrazioni pubbliche centrali o locali (1464) 3
CORSI ed altri: Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato (629);	CRISTOFORI NINO, <i>Presidente</i> 3, 4, 5, 6, 9
CRISTOFORI ed altri: Norme per la liquidazione con opzione in anzianità convenzionale dei fondi integrativi di previ-	BELARDI MERLO ERIASE 5
	CONTI PERSINI GIANFRANCO, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> 8
	CORSI UMBERTO, <i>Relatore</i> 6
	MANCINI VINCENZO 9
	PALLANTI NOVELLO 4, 5
	SAMÀ FRANCESCO 9

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,15.

MARIA TERESA MIGLIASSO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno e delle proposte di legge senatori Pavan ed altri, Garibaldi ed altri: Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato. (Approvati, in un testo unificato, dalla I Commissione permanente del Senato) (4085); Stegagnini: Regolarizzazione del trattamento di previdenza e di quiescenza del personale già dipendente da enti pubblici trasferito alle regioni (486); Corsi ed altri: Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato (629); Cristofori ed altri: Norme per la liquidazione con opzione in anzianità convenzionale dei fondi integrativi di previdenza per i dipendenti di cui al primo e secondo comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali (1462); Cresco ed altri: Norme concernenti la posizione assicurativa del personale degli enti mutua-

listici e delle gestioni sanitarie sopresse collocato presso amministrazioni pubbliche centrali o locali (1464).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno e della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Pavan, Mancino, Colombo Vittorino (V), Bernassola, Damagio, Fontana, Melandri, Pinto Michele, Di Lembo, Ferrara Nicola, Mezzapesa; Garibaldi, Spano Ottavio, Orciari, Sellitti, Vella, Muratori e Panigazzi: « Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato », già approvati, in un testo unificato, dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 2 ottobre 1986, e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Stegagnini: « Regolarizzazione del trattamento di previdenza e di quiescenza del personale già dipendente da enti pubblici trasferito alle regioni »; Corsi, Andreoli, Astori, Bambi, Bianchi, Bonferroni, Caccia, Carelli, Carlotto, Carrus, Casini Pier Ferdinando, Contu, D'Acquisto, Falcier, Ferrari Silvestro, Foti, Garavaglia, Giglia, Gioia, Ianniello, Lattanzio, Lo Bello, Memmi, Napoli, Nicotra, Pasqualin, Patria, Perrone, Perugini, Picano, Pontello, Quarenghi, Quietì, Rabino, Ricciuti, Rinaldi, Rossi, Russo Ferdinando, Russo Giuseppe, Sanza, Saretta, Savio, Scaiola, Senaldi, Sinesio, Sorice, Sullo, Tancredi, Tedeschi, Urso, Viscardi, Viti, Zolla e Zoppi: « Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti

pubblici ed alle amministrazioni dello Stato»; Cristofori, Casini Pier Ferdinando, Mancini Vincenzo e Bianchi: « Norme per la liquidazione con opzione in anzianità convenzionale dei fondi integrativi di previdenza per i dipendenti di cui al primo e secondo comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali »; Cresco, Testa, Ferrari Marte, Zavettieri, Barbalace, Diglio, De Carli, Borgoglio e Fian-drotti: « Norme concernenti la posizione assicurativa del personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie sop- presse collocato presso amministrazioni pubbliche centrali o locali ».

Preciso che il provvedimento n. 4085 è costituito da un testo unificato di due proposte di legge dei senatori Pavan ed altri e Garibaldi ed altri e di un disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio Craxi nella sua qualità di mini- stro *ad interim* del bilancio e della pro- grammazione economica, di concerto con i ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

Come i colleghi ricordano, in sede di Comitato ristretto fu deciso di accantona- re alcuni emendamenti che erano stati presentati da alcuni gruppi, in attesa che il Senato approvasse appunto tale testo unificato, di cui voglio sottolineare la ri- levanza e l'urgenza, nonché la collatera- lità alla riforma più generale in esame.

NOVELLO PALLANTI. Colgo l'occasione per dichiarare che il gruppo comunista ritiene di dover dare il massimo contri- buto, affinché il provvedimento in discus- sione sia approvato il più presto possi- bile, pur essendo dell'avviso che esso ri- chiedi un lavoro impegnativo da parte di questa Commissione.

Riteniamo inoltre che, una volta chiusa la discussione sulle linee generali, si debba procedere alla nomina di un Comitato ristretto, al fine di rendere più snello e più proficuo il lavoro dell'intera Commissione.

La ragione per la quale ho preso la parola discende dal fatto che in questi

ultimi giorni si è appreso dai giornali — in modo abbastanza vistoso — di un ac- cordo tra le forze della maggioranza che formano il Governo per presentare emen- damenti al testo che noi abbiamo elabo- rato in molti mesi di lavoro.

Le chiedo, signor presidente, se il te- sto di tali emendamenti, dei quali la stampa ha dato conto anche attraverso la pubblicazione di tabelle, sia pervenuto al Parlamento, che è la sede abilitata a rice- vere le proposte di modifica presentate dal Governo. Se ciò è avvenuto, le chiedo di fornire tale testo ai componenti questa Commissione.

Del resto, qualora questi emendamenti siano stati trasmessi a lei e lei ipotizzi un programma di lavoro in raccordo con la Commissione bilancio — che deve espri- mere il suo parere su questo provvedi- mento — si rende necessaria la conoscenza di questi emendamenti da parte di en- trambe le Commissioni.

Le chiedo inoltre di dirci se le risulti che tali emendamenti siano stati invece presentati alla Commissione bilancio e quale tipo di lettura di essi quella Com- missione prefigurati.

PRESIDENTE. Onorevole Pallanti, in riferimento alla prima parte delle sue os- servazioni, che mi sembra consentano sul- l'opportunità di dar corso separatamente all'esame del provvedimento approvato dal Senato, desidero sottolineare che alla nostra Commissione risultavano assegnati provvedimenti attinenti alla stessa mate- ria e per tale motivo si è proceduto al- l'abbinamento delle relative proposte di legge.

Quanto alla riforma del sistema pen- sionistico generale, ricordo che la Com- missione ha concluso l'esame degli arti- coli del testo, che è stato inviato alle Commissioni bilancio ed affari costituzio- nali, le quali devono ora esprimere il pre- scritto parere. Contemporaneamente da parte di numerosi gruppi è stato richiesto il trasferimento del provvedimento in sede legislativa, cui sono state espresse riserve dal solo gruppo del MSI-destra

nazionale, riserve motivate dalla rilevanza del provvedimento.

La Commissione bilancio ha iniziato i suoi lavori con una relazione e con delle audizioni, ma non ha ancora svolto né la discussione, né l'esame del provvedimento. Anche il Governo non ha ancora espresso un parere, benché vi sia stata una nota del Ministero del tesoro, e più specificamente del ministro De Michelis...

ERIASSE BELARDI MERLO. Nota di cui siamo stati messi a conoscenza solo dalla stampa!

PRESIDENTE. Credendo di interpretare la volontà della Commissione, ho fatto presente alla Presidenza del Consiglio che la presentazione di un nuovo disegno di legge avrebbe complicato i lavori della Commissione, dal momento che questa intendeva chiedere il trasferimento in sede legislativa del testo unificato, dopo aver completato l'esame degli articoli in sede referente. Pertanto, al Governo è stato suggerito di presentare eventuali emendamenti al testo unificato dei provvedimenti di riforma del sistema pensionistico.

Da quanto ho appreso dalla stampa e dalla televisione sembra essere questa la strada decisa dal Consiglio dei ministri. Al riguardo tuttavia non mi è pervenuta alcuna comunicazione ufficiale, anche se ne ho avuto conferma dai ministri che hanno partecipato alla riunione del Consiglio dei ministri. Non appena mi perverrà un testo completo o parziale di questi emendamenti, riunirò l'ufficio di presidenza della Commissione per informarlo e per decidere in quella sede come proseguire i nostri lavori.

Va comunque precisato che la via scelta dal Governo, ovvero sia quella di presentare emendamenti, comporta innanzitutto il parere sui medesimi della Commissione bilancio, visto che — da quanto ho letto o mi è stato formalmente comunicato — le proposte emendative non sono riferite al testo che la nostra Commissione ha formulato in sede referente. Pertanto, quando sarà deliberato il trasferi-

mento in sede legislativa — al quale il Governo è ovviamente favorevole — si presenterà la necessità di nominare un comitato ristretto per facilitare il prosieguo dei lavori.

Tornando, in particolare, agli emendamenti preannunciati dal Governo — sempre per quanto mi è dato conoscere dalle notizie di stampa — sembra che essi siano numerosi, ma taluni riguardano la soppressione di due articoli approvati dalla nostra Commissione in sede referente: uno relativo al trattamento riservato a chi svolge lavori usuranti e alla istituzione di una Commissione parlamentare bicamerale, l'altro relativo alla sistemazione della dirigenza dell'INPS.

NOVELLO PALLANTI. Signor presidente, a prescindere dalla sede in cui gli emendamenti saranno presentati, a me pare che il discorso avviato alla Commissione bilancio non escluda che la conoscenza specifica e la presentazione formale degli emendamenti stessi debba riguardare la Commissione speciale. Cosa significherebbe infatti presentare le proposte modificative in Commissione bilancio? Implicherebbe forse che la nostra Commissione ha accolto in linea di massima tali emendamenti?

Comprendo l'opportunità, anche politica, di far giungere queste modifiche sotto forma di emendamenti, anziché riproporre un nuovo testo normativo, ma ritengo che dovremmo attivarci per far sì che l'unica sede competente a conoscere e deliberare sui testi del Governo sia la Commissione speciale.

ERIASSE BELARDI MERLO. Come deputato di questa Repubblica, desidero fare una testimonianza personale: rispetto alla stampa, ritengo che il parlamentare si stia trovando, su questi temi, in una situazione di netta inferiorità. Ebbene, proprio il ruolo che ci troviamo a svolgere, dovrebbe indurre il Governo a non mettere il suo interlocutore istituzionale privilegiato, ovvero sia il Parlamento, nella condizione di non conoscere ciò che invece conoscono soggetti al di fuori di questo palazzo.

PRESIDENTE. Desidero assicurare all'onorevole Pallanti ed all'onorevole Belardi Merlo che, non appena sarà pervenuto il testo degli emendamenti del Governo, convocherò l'ufficio di presidenza della Commissione per stabilire in quale modo accelerare al massimo i nostri lavori.

All'onorevole Belardi Merlo desidero fare osservare come il Consiglio dei ministri si sia riunito venerdì scorso e come — stando almeno all'esperienza di questi ultimi anni — sia possibile che trascorranò anche parecchi giorni prima che un disegno di legge approvato in quella sede sia trasmesso al Parlamento.

Sarà mia premura comunque sollecitare il ministro del lavoro, tramite il sottosegretario Conti Persini, affinché ci trasmetta al più presto il testo degli emendamenti del Governo, anche per dissolvere quel senso di preoccupazione che è stato qui rappresentato da alcuni colleghi, i quali hanno lamentato di essere stati informati dai giornali su quanto, invece, avrebbero dovuto conoscere in via ufficiale.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

L'onorevole Umberto Corsi ha facoltà di svolgere la relazione.

UMBERTO CORSI, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, il progetto di legge n. 4085, approvato dalla I Commissione del Senato, rappresenta un tentativo organico di disciplinare la complessa e variegata materia riguardante il trattamento, sia di quiescenza che di previdenza, del personale passato alle regioni o ad altri enti pubblici ovvero alle amministrazioni dello Stato, a seguito dello scorporo, della soppressione o della riforma di numerosissimi enti, in attuazione delle norme sul completamento dell'ordinamento regionale.

Al momento dei provvedimenti legislativi (oltre venti) con cui nel tempo sono stati effettuati i predetti trasferimenti del personale appartenente a decine di enti, in assenza di un organico indirizzo, vennero previste spesso norme contraddit-

torie od incomplete, che non hanno consentito di definire in modo equanime, corretto e certo le multiformi posizioni relative al trattamento di fine servizio.

L'articolo 6 della legge n. 29 del 1979, consentendo la ricongiunzione ai fini della pensione a titolo gratuito dei periodi e servizi prestati con iscrizione all'INPS con i periodi e servizi regionali con iscrizione alla CPDEL ed alla CPS, è stato un primo serio tentativo di rimettere ordine in un panorama così complicato.

Un tentativo importante, ma che si è dimostrato incompleto, perché ha lasciato fuori, aumentandone il senso di frustrazione, tutto il personale che è transitato dagli enti di provenienza alle regioni con l'istituto del comando, o quello degli enti pubblici passati dalla vigilanza dello Stato a quella delle regioni.

Di qui il tentativo di affrontare il problema, effettuato nella precedente legislatura con molte proposte di legge presentate nei due rami del Parlamento, alcune anche di iniziativa regionale, e con un disegno di legge di iniziativa governativa, il cui esame tuttavia venne interrotto per l'anticipato scioglimento delle Camere.

Analoghe iniziative in questa legislatura sono state riproposte dal Governo e da gruppi di parlamentari, sia alla Camera che al Senato, a dimostrazione dell'esigenza urgente di riconsiderare con criteri di equità tutte le situazioni rimaste ancora aperte.

L'impianto normativo che ci è pervenuto dal Senato, dopo un lungo e certosino lavoro di ricognizione quasi censuaria delle possibili fattispecie, sembra corrispondere a questa complessa, ma giustificata esigenza: la stessa marcata esigenza sottesa alla filosofia del provvedimento che emergeva chiaramente dalla relazione illustrativa del disegno di legge governativo, cui mi permetto di rinviare.

Si tratta in sintesi, come ho già accennato, di ricondurre ad uniformità ed organicità la disciplina dei trattamenti di quiescenza e di previdenza di tutto il personale proveniente dagli enti soppressi per effetto della legge di riforma sanitaria e della legge n. 641 del 1978.

Tale obiettivo verrebbe conseguito mediante l'estensione anche al personale sia degli enti mutualistici, sia degli altri enti considerati dalla citata legge n. 641 — destinato alle regioni, agli enti locali, alle province autonome di Trento e Bolzano, ad enti pubblici del parastato e ad amministrazioni statali — della normativa recata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 per il personale delle unità sanitarie locali (in particolare, agli articoli 74, 75 e 76, concernenti rispettivamente il trattamento pensionistico, la facoltà di opzione per il mantenimento del trattamento previdenziale fruito presso gli enti di provenienza e il trattamento di fine servizio).

Il progetto di legge si compone di undici articoli. Gli articoli 1, 2, 3 e 4 riguardano l'area di applicazione delle norme ed i trattamenti di quiescenza sotto forma di pensione nella triplice prospettiva del trasferimento rispettivamente alle regioni, agli enti pubblici di cui alla tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e allo Stato.

Gli articoli 5, 6 e 7 riguardano i trattamenti di fine servizio in capitale, per i quali il personale trasferito conserva nelle amministrazioni di destinazione l'anzianità complessiva maturata fino alla data del trasferimento con conseguente regolarizzazione, mediante il passaggio delle quote di indennità maturata alle amministrazioni di destinazione. Norme particolari possono poi definirsi quelle previste dagli articoli 8, 9 e 10, intese a svincolare le polizze di assicurazione stipulate dagli enti soppressi per garantire l'indennità di fine servizio, a sancire l'obbligo per gli enti depubblicizzati di versare l'indennità di anzianità accantonata per il personale transitato alle amministrazioni di destinazione fino alla data del provvedimento di privatizzazione (31 marzo 1979) ed a prevedere la fusione dei ruoli speciali in quelli ordinari e l'inquadramento nei ruoli della ragioneria generale dello Stato del personale degli enti disciolti trattenuto presso l'ufficio liquidazioni o il dipartimento della funzione pubblica. Si estendono opportunamente,

in tale modo, i benefici previsti per i dipendenti statali al personale degli enti soppressi che, all'atto della soppressione degli stessi, fruiva di un trattamento equiparato ai dipendenti civili dello Stato. Il meccanismo di inquadramento prescelto è assolutamente automatico e forse sarebbe opportuno valutarne attentamente gli effetti.

L'articolo 11 infine prevede la copertura finanziaria. Non compare più la disposizione, originariamente prevista nel testo del Governo, sul trasferimento dei fondi integrativi di previdenza all'INPS, in quanto si è ritenuto più opportuno demandare la questione alla riforma generale del sistema pensionistico.

È rimasto poi aperto anche il problema della possibilità di restituzione dei contributi versati, con la maggiorazione del 4,50 per cento di interessi composti, al personale che non abbia esercitato il diritto di opzione: possibilità prevista dall'articolo 2, quarto e quinto comma, della proposta di legge n. 629 e dalla proposta di legge dei senatori Garibaldi ed altri.

Tolti questi due aspetti, possiamo già considerare sostanzialmente assorbite nel testo n. 4085 sia la proposta di legge n. 629 sia la proposta di legge n. 1464 (intesa a porre rimedio ad una evidente discriminazione nei riguardi di una parte del personale proveniente dagli enti e gestioni soppresse in relazione all'attuazione della riforma sanitaria) sia, benché nella omnicomprensività della formulazione, la proposta di legge Stegagnini n. 486.

Non è stato invece risolto, come già accennato, il problema sollevato con la proposta di legge n. 1462 (Cristofori ed altri), concernente norme per la liquidazione con opzione in anzianità convenzionale dei fondi integrativi di previdenza del personale passato alle unità sanitarie locali.

Con essa si propone, in alternativa alla restituzione dei contributi maggiorati degli interessi prevista dalla proposta di legge n. 629, di convertire quanto dovuto allo stesso titolo in accredito di una anzianità convenzionale presso la CPDEL.

Questa risulterebbe dal rapporto tra l'identità stessa e il contributo annuo complessivo dovuto secondo la normativa CPDEL vigente al momento dell'attivazione delle USL (pari al 23 per cento dell'ultima retribuzione goduta presso il disciolto ente di appartenenza); dal risultato conseguirebbe la quantificazione del previsto servizio convenzionale.

L'argomento interessa circa 40 mila *ex* dipendenti mutualistici, oltre alcune centinaia non confluiti nella sanità, i quali temono che lo Stato voglia consumare una sorta di « scippo » ai loro danni.

Migliaia di essi hanno infatti presentato ricorso presso il TAR del Lazio e molti altri si sono rivolti al giudice del lavoro con alterna fortuna.

La stessa direzione generale degli istituti di previdenza, benché sostenga l'acquisizione alla propria competenza dei capitoli relativi ai fondi anche sulla base di un parere del Consiglio di Stato (sezione III) del 15 febbraio 1985, continua, in presenza di un così vasto contenzioso, ad erogare solo gli acconti di pensione.

Si tratta di un problema che non può essere ignorato e che merita di essere attentamente valutato, in vista di una possibile soluzione in questa sede.

Onorevoli colleghi, la normativa che ci accingiamo ad esaminare è particolarmente complessa, con sottigliezze e distinzioni da specialisti, dietro le quali stanno anni di incertezze giuridiche, fortissimi contenziosi e centinaia di riferimenti legislativi.

Considerata l'estrema diversità delle situazioni è azzardato dire se gli obiettivi di equità e di omogeneizzazione dei trattamenti sono stati colti per tutti.

La puntuale ricognizione svolta dal Senato ha certamente perfezionato l'iniziale proposta governativa, con l'inserimento tra l'altro del personale degli enti di sviluppo interregionali e con la riformulazione dell'articolo 2, laddove con la parola « diverse » si è inteso riferirsi a tutti gli enti di provenienza nei quali il dipendente ha prestato servizio e non solo all'ultimo.

In questi giorni sono state rivolte sollecitazioni in favore del personale del servizio sociale dell'ISSCAL, trasferito alle regioni in forza dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1972, n. 1036, la cui sperequazione appare tanto più iniqua, in quanto i dipendenti hanno versato contributi previdenziali più onerosi, data la loro precedente iscrizione all'INPS, rispetto ai lavoratori assicurati presso altri istituti previdenziali. Eppure sembrerebbe un problema risolto da tempo, in quanto al personale dei soppressi enti edilizi (compresa la GESCAL, in cui erano inquadrati gli assistenti sociali di cui al citato articolo 18) è applicabile la norma di cui all'articolo 6 della legge n. 29 del 1979 per la ricongiunzione gratuita del servizio prestato presso gli enti di provenienza, anche in base alla sentenza del Consiglio di Stato (sezione III) del 29 ottobre 1985.

A mio giudizio, occorrerebbe tuttavia un riferimento esplicito, che richiamasse anche l'ultimo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1036 del 1972 per avere una certezza.

Lo propongo comunque alla Commissione come tema da approfondire e nello stesso tempo per segnalare l'opportunità di costituire al termine della discussione un comitato ristretto per una rapida, ma approfondita valutazione delle tematiche ancora aperte, dei problemi interpretativi da sciogliere, delle eventuali proposte di emendamento.

Tutto questo esprimendo sul testo, in larghissima misura soddisfacente, parere favorevole ed auspicando un rapido e positivo esame da parte della Commissione, per corrispondere con un atto di giustizia, già troppo a lungo rinviato, alle speranze di migliaia di lavoratori in attesa da anni di vedersi riconosciuti i loro diritti.

GIANFRANCO CONTI PERSINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi riservo di intervenire in sede di replica.

VINCENZO MANCINI. Signor presidente, riterrei opportuno — se i colleghi non saranno di diverso avviso — costituire subito il comitato ristretto che dovrà lavorare per approntare il testo su cui svolgere la discussione sulle linee generali. Infatti, se quest'ultima dovesse avvenire prima rischierebbe di essere dispersiva, dal momento che avverrebbe su un articolato privo delle istanze sollevate dal relatore, il quale peraltro ha ricordato le difficoltà che si incontrano nel muoversi in questa particolare disciplina, stante il groviglio di norme che la caratterizza.

FRANCESCO SAMÀ. Mi dichiaro disponibile alla costituzione del comitato ristretto, ma ritengo che potremmo ugualmente procedere nella discussione sulle linee generali.

PRESIDENTE. Prima dell'inizio di questa discussione ho prospettato ai colleghi presenti in aula la possibilità di chiudere previamente la discussione sulle linee generali, sembrandomi evidente che il lavoro più approfondito su questa materia sarà svolto dal comitato ristretto. Su tale mia proposta sono stati espressi pareri contrastanti. Qualche collega mi ha chiesto di proseguire nella discussione sulle linee generali.

Poiché sono dell'avviso che non sia possibile nominare il comitato ristretto se non sia stata previamente chiusa la discussione sulle linee generali, invito i colleghi a sensibilizzare ciascuno il gruppo di appartenenza circa l'opportunità di esaurire in una sola seduta la discussione sulle linee generali, attesa la prevalenza della necessità di un lavoro che presenta aspetti di carattere prettamente tecnico.

Se si seguisse tale mia indicazione, sarebbe possibile già nella settimana prossima nominare il comitato ristretto (fermo restando che nel frattempo, se i gruppi fossero d'accordo, si potrebbe costituire un gruppo informale di lavoro).

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di rinviare il seguito della discussione alla seduta di mercoledì 3 dicembre 1986, con la possibilità, in caso di impedimento a tale seduta, di costituire intanto un gruppo informale di lavoro.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO